Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 marzo 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il 17 marzo 1949 alle ore 12,15, al Palazzo del Quirinale, S. E. il sig. Henrique Gil Fortoul, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica degli Stati Uniti del Venezuela presso la Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1949

(1045)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1949, n. 76.

Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, esercita, in sede amministrativa, le attribuzioni che a norma delle leggi vigenti competono alle Giunte provinciali amministrative in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario, secondo le stesse norme che regolano l'attività delle Giunte provinciali amministrative.

Art. 2.

Della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, fa parte in luogo del presidente del tribunale d'Aosta, di cui all'art. 1, n. 1, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, il rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, di cui all'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che la presiede.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, è modificato come segue:

« I componenti della Giunta sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 9 marzo 1949, n. 77.

Applicabilità ai Comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 — con le modificazioni e integrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482 — si intendono applicabili a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e di Latina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — VANONI — PELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — LOMBARDO — SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1949, n. 78.

Modificazione alla tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Pavone Canavese, dei distretti notarili riuniti di Ivrea ed Aosta, e di aggregare, ai fini dell'assistenza notarile, la sede medesima a quella di Ivrea, degli stessi distretti notarili riuniti;
Visti i pareri del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Ivrea ed Aosta e della Corte di appello di Torino;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2124, è modificata nel senso che la sede notarile di Pavone Canavese è soppressa ed aggregata a quella di Ivrea, dei distretti notarili riuniti di Ivrea ed Aosta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1949

EINAUDI

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 34. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 79

Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'E.R.P. (Programma per la Cooperazione Economica Europea).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità che siano emessi alcuni francobolli celebrativi degli scopi dell'E.R.P. (Programma per la Cooperazione Economica Europea) e dei benefici derivantine all'Italia ed all'Europa;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'E.R.P. (Programma per la Cooperazione Economica Europea).

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità e per il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 80.

Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori della filovia Taggia-Ventimiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;
Visto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1101, con il quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto 30 maggio 1938 per la concessione alla Società anonima Tramvie Elettriche Liguri (S.T.E.L.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia Taggia-Arma di Taggia-San Remo-Ospedaletti-Bordighera-Ventimiglia con diramazione Arma di Taggia-Riva Santo Stefano;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1544, col quale venne prorogato al 31 dicembre 1948 il termine per l'ultimazione dei lavori per l'impianto della suddetta filovia;
Vista l'istanza 27 dicembre 1948 con la quale la S.T.E.L. ha chiesto che le venga accordata una ulteriore proroga al termine di cui sopra;
Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per l'accoglimento della presentata istanza;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il termine per l'ultimazione dei lavori per l'impianto della filovia Taggia-Arma di Taggia-San Remo-Ospedaletti-Bordighera-Ventimiglia con diramazione Arma di

Taggia-Riva Santo Stefano, concessa alla Società Tramvie Elettriche Liguri con atto 30 maggio 1938, approvato con regio decreto 23 giugno 1938, n. 1101, viene ulteriormente fissato al 30 giugno 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949

EINAUDI

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1949
Atti del Governo, registro n. 27, *foglio n.* 36. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 81.

Emissione di un francobollo commemorativo di Andrea Palladio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo commemorativo del celebre architetto veneto Andrea Palladio;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo che ricordi l'opera insigne di Andrea Palladio, nel IV centenario della approvazione del progetto per il rivestimento esterno del Palazzo della Ragione in Vicenza.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità e per il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1949
Atti del Governo, registro n. 27, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1949.

Conferma del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Visti i propri decreti 6 luglio 1946 e 28 settembre 1948, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 17 agosto 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 130, e il 26 ottobre 1948, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 333;

Considerato che con il predetto decreto 6 luglio 1946 è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico per il triennio 1946-1948;

Considerato peraltro che ai sensi dell'art. 13 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107, l'esercizio finanziario dell'Ente suddetto ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo:

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità della revisione dei conti dell'Ente per tutto l'esercizio 1° luglio 1948-30 giugno 1949;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, risultante dai decreti 6 luglio 1946 e 28 settembre 1948, è confermato fino al 30 giugno 1949.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1949
Registro Industria e commercio n. 2, *foglio n.* 335. — BRUNO

(1076)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949.

Nomina dei coadiutori per le operazioni di liquidazione del patrimonio della ex Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 878, con il quale si provvede alla liquidazione del patrimonio della ex Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1948, con il quale si provvede alla nomina del commissario liquidatore del patrimonio della predetta Confederazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore del patrimonio della ex Confederazione generale del

lavoro, della tecnica e delle arti è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'on. prof. Luciano Magrini e del dott. Virgilio Neri quali coadiutori per le operazioni di liquidazione del patrimonio della predetta Confederazione.

Roma, addì 15 febbraio 1949

Il Ministro: FANFANI

(1051)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1949.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, ente morale con sede in Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 4 gennaio 1945, con il quale l'avv. Tommaso Petroselli è stato confermato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo ed il rag. Irnerio Contucci è stato nominato vice presidente della Cassa stessa;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Tommaso Petroselli e rag. Irnerio Contucci sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, ente morale con sede in Viterbo, con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(932)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1949.

Trasformazione del sequestro della società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, in sindacato, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, via Bianca di Savoia n. 19, e nominato sequestratario il rag. Vincenzo Testa;

Visto il successivo decreto Ministeriale 9 giugno 1947, con il quale il rag. Vincenzo Testa è stato sostituito nell'incarico di sequestratario col dott. Aldo Zecca;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il sequestro in sindacato, per le particolari condizioni in cui versa l'azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — Sono revocati i decreti Ministeriali 14 novembre 1945 e 9 giugno 1947, relativi alla sottoposizione a sequestro della società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, ed alla nomina a sequestratario del rag. Vincenzo Testa prima e del dott. Aldo Zecca dopo.

2. — La società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Crescenzo Crispo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1006)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1949.

Modificazioni al decreto Ministeriale 22 novembre 1948, riguardante la dichiarazione di zona di protezione di un tratto del fiume Elsa in comune di Castelfiorentino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 15 lettera *c*), del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1948, con il quale il fiume Elsa per il tratto scorrente nel comune di Castelfiorentino è stato dichiarato zona di protezione;

Vista la lettera n. 2, in data 17 gennaio 1949, con la quale la sezione comunale di Castelfiorentino della Federazione italiana della pesca sportiva ha chiesto che la zona di protezione venga limitata alla zona acquea compresa fra lo sbocco del rio Elsa Vecchia (località orto Mazzoni) ed il renaio di Cambiano;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta di cui sopra;

Decreta:

Il decreto in data 22 novembre 1948 viene modificato nel modo seguente:

Il fiume Elsa per il tratto fra lo sbocco del rio Elsa Vecchia (località orto Mazzoni) ed il renaio di Cambiano in comune di Castelfiorentino è dichiarato zona di protezione.

Conseguentemente nel predetto corso d'acqua è proibita in modo assoluto la pesca di qualunque specie ittica per un periodo di tre anni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà cura del Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana di delimitare con cartelli ben visibili la zona acquea che si intende proteggere.

Roma, addì 9 marzo 1949

Il Ministro: SEGNI

(995)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 febbraio 1949.

Proroga della gestione commissariale del comune di Viareggio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 novembre 1948, venne sciolto il Consiglio comunale di Viareggio e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di quel Comune il dott. Rosario Speciale.

Le molteplici irregolarità risultanti dalla relazione illustrativa del decreto di scioglimento e l'importanza e la critica situazione finanziaria del Comune esigevano un'azione non facile e complessa, che non poteva essere condotta a termine nel breve periodo di tre mesi.

Il commissario, che assunse il suo ufficio il 25 novembre 1948, iniziò l'opera sua, oltre che col portare un senso di serenità e di distensione negli animi della popolazione, con lo studiare la migliore soluzione dei gravi problemi che incombono su quella Amministrazione, per ricondurla senz'altro nell'ambito della legalità e per ristabilire l'efficace esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Ma, per consentirgli di continuare nello svolgimento di tale sua attività, diretta alla eliminazione delle lamentate irregolarità e alla normalizzazione dei vari servizi, rendendoli altresì meno costosi, nonchè rivolta ad assicurare al Comune un regolare assetto amministrativo e finanziario, procurando di migliorare la preoccupante situazione di bilancio, si rende necessario prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale.

Pertanto, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto in conformità, giusta il disposto dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Lucca, addì 25 febbraio 1949

Il prefetto: DELLI SANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1948, col quale fu disposta, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Viareggio, la nomina del commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune, nella persona del prefetto o riposo, dott. Rosario Speciale, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale;

Rilevata la necessità di prorogare, allo scadere del periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148, la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario il completo assolvimento del mandato conferitogli;

Considerato che detta gestione commissariale ha avuto inizio il 25 novembre 1948, e che, pertanto, verrebbe a scadere il 25 febbraio 1949;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, contenente modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale;

Vista la nota n. 15944-1549 in data 9 novembre 1948, del Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile);

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Viareggio, affidata al prefetto a riposo dott. Rosario Speciale, col decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, è prorogata fino al 25 maggio 1949.

Lucca, addì 25 febbraio 1949

Il prefetto: DELLI SANTI

(1032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito da parte dei Paesi Bassi dello strumento di ratifica al Trattato di pace con l'Italia

Con riferimento ai comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948, n. 142 del 21 giugno 1948, n. 196 del 24 agosto 1948, n. 226 del 28 settembre 1948 e n. 43 del 22 febbraio 1949 relativi agli Stati che hanno depositato lo strumento di ratifica al Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947 o vi hanno aderito, si porta a conoscenza la seguente aggiunta:

Ratifica: *Paesi Bassi* 17 febbraio 1949.

(1033)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Angelo Lusso fu Angelo, nato ad Asti il 3 febbraio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(1000)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Marino

Con decreto Ministeriale del 3 marzo 1949, è stata approvata, con le limitazioni e prescrizioni indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, la variante al piano di ricostruzione dell'abitato di Marino (Roma), vistata in una planimetria in iscala 1:1000, assegnandosi lo stesso termine del 1° febbraio 1951 fissato dal decreto Ministeriale 26 gennaio 1949, di proroga per l'attuazione del piano originario.

(1037)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 34.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta nn. 41, 42 e 43 per le rate semestrali 1° luglio 1947 al 1° luglio 1948 di complessive L. 252, relative al certificato nominativo Consolidato 3,50 % (1906) n. 541374 di annue L. 168, intestato a Torraca Maria Maddalena di Giuseppe, moglie di Mastrosimone Pietro, domiciliata a Sant'Arcangelo (Potenza) vincolata.

A' termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 10 marzo 1949.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1012)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	813999	Pallone Eugenio fu Giuseppe, dom. a Roccasecca (Caserta) ipotecata	80,50
Id.	814867	Come sopra	73,50
Id.	822736 (nuda proprietà)	Rosa Pierino fu Vittorio Giulio, dom. a Selve Marcone (Vercelli), con usufrutto a Giacone Felicina fu Michele	140 —
Id.	802454 (nuda proprietà)	Govean Anna Maria fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Maloria Adelina fu Melchiorre ved. Govean Felice, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima	875 —
Id.	809246 (nuda proprietà)	Come sopra	3.325 —
P. R. 3,50 % (1934)	85848 (nuda proprietà)	Govean Anna Maria fu Felice, con usufrutto a Maloria Adelina fu Melchiorre ved. Govean Felice, dom. a Torino.	161 —
Id.	181023 (nuda proprietà)	Govean Anna Maria fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Maloria Adelina fu Melchiorre vedova Govean Felice, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima	196 —
Id.	304182 (nuda proprietà)	Come sopra	437,50
Cons. 3,50 % (1906)	802452 (nuda proprietà)	Govean Eligia fu Felice, ecc., come sopra	875 —
Id.	809295 (nuda proprietà)	Come sopra	3.325 —
P. R. 3,50 % (1934)	85847 (nuda proprietà)	Govean Eligia fu Felice, con usufrutto a Maloria Adelina fu Melchiorre ved. Govean Felice, dom. a Torino	161 —
Id.	304179 (nuda proprietà)	Govean Eligia fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Maloria Adelina fu Melchiorre vedova Govean, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima	437,50
Id.	181022 (nuda proprietà)	Come sopra	196 —
Id.	126308	Panarello Giovannina di Felice, moglie di Di Patria Alfredo, dom. in Roma, con vincolo dotale	1.050 —
Rendita 5 %	7240	Fondazione Colonnello Quintilio de Marchi presso il Comando del 5º reggimento artiglieria pesante in Verona	150 —
P. R. 3,50 % (1934)	208910	Romantico Antonietta fu Basso, minore sotto la patria potestà della madre Nipeto Giovanna fu Rosario ved. Romantico	591,50
Cons. 3,50% (1902)	20491	Comune di Pacentro (L'Aquila)	70 —
Rendita 5 %	8585	Giavazzi Giovanni di Callisto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bergamo	2.000 —
Id.	8587	Come sopra	50 —
P. R. 3,50 % (1934)	452356 (nuda proprietà)	Tenti Rosa Anna fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Timossi Maria Teresa di Nicolò Federico, vedova Tenti Augusto, dom. a Genova, con usufrutto a quest'ultima	35 —
Cons. 3,50% (1906)	816858 (sola nuda proprietà)	Lolli Giuseppina, Belisario, Benedetto e Mario fu Riccardo, minori sotto la patria potestà della madre Fabbrocini Enrichetta fu Gennaro ved. Lolli, dom. in L'Aquila, eredi indivisi del padre; con usufrutto alla detta Fabbrocini	1.470 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 gennaio 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(160)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 66

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 23 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,75
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934	73,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,70
Id. 5 % 1936	94,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,50
Id. 5 % convertiti 1951	100,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 575 —
1 franco svizzero » 141 —

Cambi di compensazione del 23 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio italiano dei Cambi

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 marzo 1949, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 887,50, sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale n. 37 (porzione) riportato in catasto al foglio 5 del comune di San Benedetto del Tronto (Ancona).

(1011)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il concorso al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pistoia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 53780/20400.12.60 del 13 novembre 1948, con il quale si designa la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

Visto la lettera della Prefettura di Pistoia n. 19048 del 3 novembre 1948, con la quale si richiede di sostituire il prof. Renzo Davoli che per ragioni di studio deve assentarsi da Firenze, con il prof. Giuseppe Mazzetti;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Mazzetti sostituisce il prof. Davoli nella qualità di membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Pistoia.

Roma, addì 20 dicembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1017)

Nomina di vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1948, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 306, con il quale fu approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1948, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 307, con il quale si provvide alla nomina delle vincitrici del concorso anzidetto;

Visto il proprio decreto in corso di registrazione, con il quale è stato provveduto a revocare il predetto decreto 30 dicembre 1947, per la parte che riguarda la nomina delle seguenti vincitrici, che hanno dichiarato di rinunziare alla nomina stessa:

Sartori Carmela, Fracca Rosina, Sircana Maria Teresa, Leonori Zulema, Guarnaccia Francesca, Alcamo Maria, De Andreis Andreina, Migliarini Candida, Scarpari Maria, Mattei Armanda, Sacchi Gabriella, Bianchi Annunziata, Mancia Francesca Umbra, Bucciarelli Maria Luisa, Carnesecchi Leonarda, Grassi Elvezia, Rebesco Luigia, Jachia Egle, Trevisan Jolanda, Monti Elvira, Lanzoni Maria, Benigni Edvige, Segre Lea, Lamponi Elsa, Gnocchi Liliana, Giovannini Zora, Balletto Felicina, Cantagalli Nella, Roncaglia Marta, Franco Domenica, Torta Gemma, Stagnoli Giovanna, Stanzani Angelina, Patrizi Gabriella, Guerra Guadalupe, Bernardi Angela, Brugnoni Clelia, Vegni Maria, Da Broi Antonietta, Loser Angelina, Stevens Marianna;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina, seguendo l'ordine della graduatoria, di altre sedici candidate risultate idonee;

Premesso che, delle predette candidate idonee, opportunamente interpellate, le signorine Porro Lelia, Masini Fausta, Ducoster Anna, Immesi Marianna, Franchini Iria, Charrier Anna Maria, Saccà Bianca, Cajumi Marcella, Scaglia Beatrice,

Sperandio Anita, Leone Giovanna, Zava Maria, Spezia Antonina, Mazzaccara Anna, Caviglia Maria, Fusco Filomena, Ponzio Adelina, Lauretti Guglielmina, Bellini Egle, Schir Licia hanno dichiarato di non accettare la nomina stessa;

Decreta:

Art. 1.

Le candidate:

1. D'Emidio Candida
2. Sordinelli Augusta
3. De Mori Pia
4. Canepa Catterina
5. Zuanazzi Fabiola
6. Allori Marta
7. Maiello Felicia
8. Alessandrello Carmela
9. Bove Gemma
10. Maraffa Rosalia
11. Paoletti Pierina
12. Rebecchi Gemma
13. Salerno Anita
14. Colarizi Valeria
15. Lombardo Maddalena
16. Lazzeri Luigia

sono nominate, a decorrere dal 1° agosto 1948, vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 2.

Alle predette sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 124.000, oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 25 novembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1949
Registro Presidenza n. 22, *foglio n.* 296. — FERRARI

(949)

Esonero dal prestare il prescritto periodo di servizio di prova di vincitrici del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1948, registro Presidenza n. 16, foglio n. 306, con il quale fu approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo *C*) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1948, in corso di registrazione, con il quale è stato provveduto, in seguito a rinuncia alla nomina di vincitrici del concorso predetto, a nominare vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova sedici candidate risultate idonee;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, concernente l'esonero dal periodo di servizio di prova del personale risultato vincitore di concorso, qualora all'atto della nomina abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto;

Decreta:

Le seguenti vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova che, all'atto della nomina, avevano esercitato, per oltre un anno, presso gli uffici sanitari provinciali dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, mansioni proprie del ruolo in cui sono state assunte, sono esonerate dal prestare il prescritto periodo di servizio in prova e sono, pertanto, nominate vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali, con riserva di anzianità:

1. D'Emidio Candida
2. Canepa Catterina
3. Zuanazzi Fabiola
4. Allori Marta
5. Maiello Felicia
6. Alessandrello Carmela
7. Bove Gemma
8. Paoletti Pierina
9. Rebecchi Gemma
10. Salerno Anita
11. Colarizi Valeria
12. Lombardo Maddalena
13. Lazzeri Luigia

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 30 novembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1949
Registro Presidenza n. 22, *foglio n.* 298. — FERRARI

(950)

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a sedici posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo B), nella carriera di revisione della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 33144/15296.40/1/1/17/21 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sedici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti.

Il concorso stesso è riservato — ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32 e rivolta al Presidente della Corte dei conti dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, al Segretariato generale della Corte stessa non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni. La stessa dovrà inoltre contenere l'esatta elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti indicati nel precedente art. 1 debbono essere muniti di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione alle carriere di gruppo *B* dell'Amministrazione statale.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente rilasciata dalla competente Amministrazione centrale,

dalla quale risultino anche le qualifiche annuali riportate e lo stato di famiglia.

Tale documento è soggetto alla tassa di bollo di L. 40 sul primo foglio e di L. 32 sui fogli successivi;

b) il titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica;

c) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

d) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di età, o il possesso dei titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 516, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra; i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per vice revisore.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La domanda e i documenti pervenuti al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini di cui all'art. 2, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni, fatta eccezione per il titolo originale di studio.

I candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dalla Corte dei conti, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati.

Art. 8.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà, secondo il programma allegato al presente decreto, di tre prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I vincitori del concorso, agli effetti delle vigenti disposizioni, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esenzione da tale servizio.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo di gruppo *B* e le indennità previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già d'uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici ragionali della Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il Presidente ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1949
Registro Presidenza n. 24, *foglio n.* 48. — FERRARI

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1. — Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.
2. — Nozioni di diritto civile.
3. — Contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria.

Prova orale:

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di scienza delle finanze e di statistica.

Il Presidente: ORTONA

(1042)

Concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nella carriera d'ordine della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 33144/15296.40/1/1/17/21 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*) della Corte dei conti.

Il concorso stesso è riservato — ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, al Segretariato generale della Corte stessa non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni. La stessa dovrà inoltre contenere l'esatta elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti indicati nel precedente art. 1 debbono essere muniti di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione alle carriere di gruppo *C* dell'Amministrazione statale.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, dalla quale risultino anche le qualifiche annuali riportate e lo stato di famiglia

Tale documento è soggetto alla tassa di bollo di L. 40 sul primo foglio e di L. 32 sui fogli successivi;

b) il titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica;

c) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra: gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

d) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di età, o il possesso dei titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per alunno d'ordine presso la Corte dei conti.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La domanda e documenti pervenuti al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini di cui all'art. 2, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo originale di studio.

I candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dalla Corte dei conti, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati.

Art. 8.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà, secondo il programma allegato al presente decreto, di due prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I vincitori del concorso, agli effetti delle vigenti disposizioni, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esenzione da tale servizio.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° del personale d'ordine di gruppo C e le indennità previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Peraltro, ove in conseguenza del precedente rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato, alcuno dei vincitori del concorso goda già di uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali della Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1949
Registro Presidenza n. 24, foglio n. 49. — FERRARI

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

1. — Componimento d'italiano.

2. — Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le due prove serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

3. — Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

I candidati saranno sottoposti altresì ad una prova pratica di dattilografia.

Il Presidente: ORTONA

(1043)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli o per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1946, n. 12331, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice ed i successivi decreti Ministeriali 16 ottobre 1946, n. 22627, 14 aprile 1947, n. 91919 e 9 ottobre 1948, n. 413259, coi quali sono state apportate variazioni nella composizione della Commissione stessa;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1946, n. 13230, col quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione stabilito dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411;

Visti il testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che istituì l'albo nazionale degli esattori;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, che ha dato facoltà, per un triennio, al Ministro per le finanze di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dal quarto comma dell'art. 6 della citata legge e di poter conseguire l'idoneità oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esame;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, contenente norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1948, n. 402436, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo detto, col quale è stato approvato l'elenco dei concorrenti dichiarati idonei per titoli alle funzioni di esattore, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione esaminatrice relativamente al conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore mediante esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, per esame, alle funzioni di esattore delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411:

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Votazione media delle prove scritte	Votazione della prova orale	TOTALE
1. Accardo Manlio di Paolo	8,125	6,200	14,325
2. Adamo Renato di Giovanni	8,500	6,000	14,500
3. Alterisio Aldo fu Antonio	7,250	6,000	13,250
4. Altieri Benedetta fu Filippo	7,300	7,500	14,800
5. Ambrosetti Vittorio fu Giuseppe	7,250	6,000	13,250
6. Anemone Giovanni di Pietro	[illegible],350	7,000	14,350
7. Anselmo Concettina fu Giacomo	7,000	6,000	13,000
8. Antona Giovanni di Antonio	7,000	6,000	13,000
9. Antonelli Giovannino fu Nicola	7,050	6,000	13,050
10. Armando Giuseppe di Maurizio	8,400	6,000	14,400
11. Aromatario Enzio fu Vincenzo	8,000	6,000	14,000
12. Ascheri Giovan Battista di Giacomo	7,850	6,600	14,450
13. Avetta Giovanni di Luigi	7,150	6,000	13,150
14. Azzolini Athos fu Sestore	7,000	7,500	14,500
15. Baccelli Giuseppe fu Cesare	9,000	6,000	15,000
16. Baiocco Giuseppe fu Vincenzo	7,000	6,000	13,000
17. Barba Natalina fu Tommaso	7,700	6,000	13,700
18. Barbera Giuseppe fu Giovanni	8,500	8,500	17,000
19. Bartolomei Adelmo fu Nazzareno	7,750	6,000	13,750
20. Bazzano Mario di Giuseppe	7,000	6,000	13,000
21. Bellettini Tullio di Francesco	7,800	6,200	14,000
22. Berchicci Angelo di Pasquale	8,250	6,000	14,250
23. Berta Giovanni di Natale	8,400	7,600	16,000
24. Bertalmio Battistina di Giovanni	7,000	6,000	13,000
25. Bertorello Vitale Francesco di Michele	7,300	7,700	15,000
26. Bianchi Ilio fu Armando	7,850	6,500	14,350
27. Biancolini Aristeo di Priamo	7,000	6,100	13,100
28. Boldoni Giovanni di Ottorino	7,900	7,000	14,900
29. Bonante Vittorio di Lodovico	7,000	6,000	13,000
30. Bonardi Carlo di Alessandro	7,400	6,150	13,550
31. Bonissone Laura fu Natale	7,000	7,000	14,000
32. Bressi Ubaldo di Francesco	7,350	6,000	13,350
33. Brogi Marzio di Romolo	8,050	7,000	15,050
34. Brudaglio Riccardo di Emanuele	8,250	6,500	14,750
35. Buffa Francesco di Francesco	7,000	6,000	13,000
36. Bulla Angela di Sebastiano	7,200	7,200	14,400
37. Bulla Franceschina di Sebastiano	7,300	6,300	13,600
38. Buzio Francesco fu Vittorio	7,600	7,000	14,600
39. Caja Angelo di Gaetano	7,650	6,000	13,650
40. Calzone Francesco di Carmine	7,500	6,000	13,500
41. Campari Vittorio fu Carlo	8,300	6,000	14,300
42. Cangialosi Girolamo fu Giuseppe	9,000	6,500	15,500
43. Canuto Mario fu Camillo	7,600	6,400	14,000
44. Carasso Antonio fu Domenico	7,350	6,000	13,350
45. Carbone Salvatore fu Giuseppe	7,000	6,000	13,000
46. Caresta Luigino di Domenico	7,200	6,000	13,200
47. Carmenini Michele di Erminio	7,500	8,000	15,500
48. Carpinelli Attilio fu Crescenzo	8,000	6,000	14,000
49. Carpinteri Iolanda di Giuseppe	7,750	6,000	13,750
50. Carrescia Arnaldo fu Filippo	7,250	6,500	13,750
51. Cascone Antonio di Angelo	7,500	6,000	13,500
52. Cassarà Gaetano di Salvatore	7,500	6,000	13,500
53. Cassarà Salvatore fu Pietro	7,000	6,000	13,000
54. Castellano Giuseppe di Cosimo	7,000	6,000	13,000
55. Castelli Erasmo fu Antonio	7,550	6,000	13,550
56. Castorina Paolo fu Angelo	8,250	6,000	14,250
57. Cavriani Massimiliano fu Carlo	7,250	6,000	13,250
58. Cazzola Aristide di Carlo	7,800	6,000	13,800
59. Cellini Patrizio fu Arnaldo	7,250	6,000	13,250
60. Chicchioni Giuseppe di Luigi	7,450	7,000	14,450
61. Chimienti Ugo di Nazzareno	7,400	6,000	13,400
62. Cioffi Aurelio	7,500	6,000	13,500
63. Cipolletta Caterina fu Giosuè	7,500	6,500	14,000
64. Citroni Achille di Antonio	7,600	6,000	13,600
65. Claps Osvaldo di Donato	7,500	7,000	14,500

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Votazione media delle prove scritte	Votazione della prova orale	TOTALE
66. Coco Lucia di Epifanio	7,200	6,000	13,200
67. Colacresi Mario fu Pasquale	7,000	6,000	13,000
68. Conte Francesco fu Nicola	8,250	7,500	15,750
69. Conti Dora fu Agostino	7,600	6,500	14,100
70. Corino Roberto di Giorgio	7,400	6,000	13,400
71. Costanza Antonio fu Pasquale	8,200	6,600	14,800
72. Costanza Salvatore fu Pasquale	7,350	6,000	13,350
73. Cracchiolo Vincenzo di Giacomo	8,400	7,600	16,000
74. Cucchetti Pierino di Angelo Alessandro	7,300	6,000	13,300
75. Curcio Geppino fu Giuseppe	7,900	6,000	13,900
76. Dal Piaz Leopoldo fu Cristofano	7,100	6,600	13,700
77. Damiani Walter fu Pietro-Antonio	7,600	6,000	13,600
78. De Capua Donato Antonio di Domenico	8,250	6,000	14,250
79. De Dominicis Angelo fu Domenico	7,750	7,000	14,750
80. De Filippo Giovanni fu Francesco	7,650	6,000	13,650
81. D'Eletto Giovanna di Nicola	7,650	8,000	15,650
82. Della Torre Andrea fu Antonio	8,050	6,300	14,350
83. De Luca Gaetano fu Giuseppe	7,750	6,750	14,500
84. De Martini Maria Ludovica di Piero	7,750	7,000	14,750
85. De Matteis Massimo di Giovanni	8,750	8,500	17,250
86. Di Carlo Giuseppe Giulio di Pericle	8,250	8,000	16,250
87. Di Cerbo Francesco di Michelangelo	7,500	6,500	14,000
88. Di Federico Giuseppe fu Giovanni	7,150	6,000	13,150
89. Di Lena Luigi di Ferdinando	8,400	6,000	14,400
90. Di Maggio Angelo di Augusto	7,750	6,200	13,950
91. Di Martino Davide fu Lorenzo	7,200	8,000	15,200
92. Di Muzio Vincenzo di Ettore	8,550	8,000	16,550
93. Di Renzo Attilio fu Domenico	7,750	7,000	14,750
94. Dogliotti Renato Mario di Riccardo	7,000	7,000	14,000
95. Falcoz Pier Luigi fu Napoleone	7,650	6,000	13,650
96. Farrace Salvatore di Achille	7,350	6,000	13,350
97. Ferrer Vincenzo fu Giuseppe	8,100	6,500	14,600
98. Ferri Ferrina di Romolo	7,000	6,000	13,000
99. Fiore Enrico fu Domenico	9,150	6,000	15,150
100. Franco Ermando di Lorenzo	7,750	6,500	14,250
101. Frontini Gino di Giacomo	7,500	7,200	14,700
102. Fungo Oreste di Eugenio	8,200	7,500	15,700
103. Gallina Giovanni di Mario Pietro	7,250	7,000	14,250
104. Gamberale Luigi fu Vincenzo	7,100	6,000	13,100
105. Gatti Fernando di Vittorio	7,350	6,000	13,350
106. Gazzaniga Cesarina di Pietro	7,250	6,000	13,250
107. Ghidini Giovanni fu Guglielmo	7,250	6,250	13,500
108. Gianasso Claudio fu Antonio	8,250	6,000	14,250
109. Gianasso Maria fu Antonio	7,600	6,400	14,000
110. Gianforte Giacinto fu Enrico	7,500	7,200	14,700
111. Giaquinto Assunta fu Francesco	7,000	6,000	13,000
112. Greco Salvatore fu Francesco	8,000	6,000	14,000
113. Grelli Antonio di Luigi	7,750	6,100	13,850
114. Griguoli Gilberto fu Gennaro	8,000	7,000	15,000
115. Guastella Ettore fu Gaetano	7,000	6,000	13,000
116. Izzo Alfonso di Roberto	7,000	6,000	13,000
117. Lamberti Renato di Raffaele	7,650	6,250	13,900
118. Lattanzi Bruno di Pacifico	8,000	6,750	14,750
119. Lazzeri Elviro fu Giovanni	7,200	6,000	13,200
120. Lecchi Mario di Vincenzo.	7,250	7,000	14,250
121. Lepore Antonio di Pasquale	8,650	6,500	15,150
122. Luna Vittorio di Nicola	7,000	6,000	13,000
123. Maffei Dino di Michele	8,400	7,500	15,900
124. Magri Apollonio di Carlo	8,000	7,000	15,000
125. Maiorano Filippo di Achille	7,500	6,000	13,500
126. Mangini Vincenzo di Francesco	7,750	8,000	15,750
127. Marchese Donato di Eduardo	7,500	6,000	13,500
128. Marfia Giovanni fu Francesco	7,000	6,000	13,000
129. Mariani Alessandro di Antonio	8,750	9,000	17,750
130. Marsico-Gajulli Massimo fu Catilio	7,500	6,000	13,500
131. Martinelli Michelangelo fu Vittorio	7,000	6,500	13,500
132. Mascilongo Rocco di Giacomo	7,600	6,100	13,700
133. Masini Giuseppe fu Angelo-Maria	7,650	6,000	13,650
134. Mazzitelli Clara fu Achille	7,600	7,500	15,100
135. Merluzzi Marcello di Ermenegildo	8,250	6,000	14,250
136. Mietti Pirro di Virgilio	8,050	7,000	15,050
137. Milesi Omobono fu Carlo	7,050	6,000	13,050
138. Milia Pantaleo fu Domenico	8,150	8,000	16,150
139. Monosi Luigi di Antonio	7,500	6,500	14,000
140. Morandi Cesare di Arturo	7,850	6,150	14,000
141. Morone Romualdo fu Francesco	7,650	7,250	14,900
142. Moroni Francesco fu Rinaldo	7,500	7,100	14,600
143. Murgia Santo fu Calogero	7,000	6,000	13,000
144. Musso Lucia di Andrea	7,000	7,000	14,000
145. Napoli Carlo di Giuseppe	8,350	6,000	14,350
146. Nazzaro Wanda fu Enrico	7,250	6,000	13,250
147. Negro Pasquale di Carmelo	8,500	8,000	16,500
148. Nicastro Maria Celeste fu Giuseppe	7,500	7,000	14,500
149. Nigro Carmela di Cosimo	7,250	6,000	13,250
150. Oliveto Domenico di Nicola	7,700	6,000	13,700
151. Orrico Giuseppina fu Pasquale	7,500	7,000	14,500
152. Paciotti Pietro di Amedeo	7,750	7,500	15,250
153. Paolini Loreto di Gaetano	7,150	6,000	13,150
154. Pardi Vincenzo fu Giuseppe	7,250	6,000	13,250
155. Pascale Ottavio fu Carmine	7,000	7,000	14,000
156. Passera Franco fu Pietro	7,250	6,000	13,250
157. Perelli Pasquale fu Francesco	7,400	7,000	14,400
158. Petrella Luigi di Francesco	7,100	6,400	13,500
159. Petrizzi Aldo di Oreste	7,000	6,000	13,000
160. Pieroni Leopoldo fu Vittorio	8,500	7,000	15,500
161. Pirri Luigi fu Alfredo	7,150	6,000	13,150
162. Pisanelli Mariano fu Carlo	7,000	6,000	13,000
163. Ponzetta Guglielmo di Tommaso	7,000	6,000	13,000

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Votazione media delle prove scritte	Votazione della prova orale	TOTALE
164. Pozzoni Guido di Angelo	7,650	6,000	13,650
165. Presti Danisi Calogera di Nunzio	7,200	6,000	13,200
166. Pugliese Antonio di Giuseppe	7,500	6,200	13,700
167. Pugliese Michele di Giuseppe	8,150	7,350	15,500
168. Putignano Francesco di Domenico	8,500	7,500	16,000
169. Riccardi Ermanno fu Antonio	7,500	6,800	14,300
170. Ricci Francesco fu Costanzo	7,250	6,500	13,750
171. Ricciotti Giovanni fu Saverio	7,500	7,700	15,200
172. Righi Alberto di Arrigo	7,500	6,000	13,500
173. Rizzelli Alvaro fu Giuseppe	7,250	7,000	14,250
174. Rizzelli Evandro di Enrico	7,625	6,000	13,625
175. Robertelli Alfredo fu Pietro	7,750	6,000	13,750
176. Roscio Francesco di Paolo	7,000	6,000	13,000
177. Rotelli Giovanni fu Augusto	7,150	6,500	13,650
178. Rudà Franca fu Guido	7,250	9,000	16,250
179. Rugiu Gavino di Piero	7,650	7,500	15,150
180. Rugiu Ruggero di Piero	7,750	6,500	14,250
181. Saladino Vito fu Giovanni	8,500	6,000	14,500
182. Sallusti Renata di Giulio	7,750	6,000	13,750
183. Sammartino Salvatore di Gesualdo	7,800	6,500	14,300
184. Sanna Antonio di Giovanni Battista	7,650	6,000	13,650
185. Santella Bernardino di Francesco	7,650	6,000	13,650
186. Santi Gian Emilio di Aristide	7,250	7,000	14,250
187. Santuelli Vincenzo fu Felice	8,350	7,000	15,350
188. Savino Vincenzo di Francesco	7,550	7,000	14,550
189. Sbordone Roberto di Mario	7,500	8,000	15,500
190. Serraino Tindaro di Carmelo	7,200	7,000	14,200
191. Sica Giuseppe di Antonio	7,375	6,500	13,875
192. Siervo Amedeo di Raffaele	8,550	8,000	16,550
193. Silvestri Pietro di Cosimo	8,450	6,000	14,450
194. Silvestro Carmela di Giuseppe	7,250	6,300	13,550
195. Sirna Gaetano di Filippo	8,000	7,000	15,000
196. Susi Neomisio fu Domenico	7,000	6,000	13,000
197. Taddeo Gabriele di Isidoro	7,150	6,150	13,300
198. Talpone Luca di Giacomo	7,000	6,000	13,000
199. Tarquini Giuseppe fu Vincenzo	7,500	6,500	14,000
200. Tartaglione Giocondino di Antonio	7,250	6,000	13,250
201. Tita Calogero fu Sebastiano	8,000	6,500	14,500
202. Toselli Domenico di Giacomo	7,300	6,100	13,400
203. Trisolini Ettore di Enrico	7,000	6,300	13,300
204. Trois Luigi di Emanuele	7,600	6,150	13,750
205. Turinetto Claudio di Paolo	7,750	6,250	14,000
206. Valerio Giuseppino di Antonio	7,350	6,000	13,350
207. Varisco Biagio di Ignazio	8,200	6,000	14,200
208. Ventura Nicola di Giuseppe	8,750	7,500	16,250
209. Vista Francesco di Pietro	7,000	7,000	14,000
210. Zanelli Armida di Emilio	7,000	6,000	13,000
211. Zanotti Gian Luigi fu Carlo	7,250	6,000	13,250
212. Zecca Giuseppe fu Olindo	7,000	6,000	13,000
213. Zeminian Antonio fu Dante	7,150	6,000	13,150

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1949

Il Ministro: VANONI

(922)

PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 giugno 1946

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Richiamato il proprio decreto 9 luglio 1948, n. 23550, col quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 giugno 1946, graduatoria di cui venne sospesa la pubblicazione a seguito del telegramma n. 67692 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pervenuto alla Prefettura in data 11 luglio 1948;

Richiamato altresì, il decreto 22 luglio 1948, n. 23550, col quale il decreto predetto fu revocato per consentire al concorrente dott. Italo Tursellino di sostenere le prove pratiche di esame dalle quali era rimasto assente nel giorno per lui stabilito, a causa di un accertato, fortuito disguido telegrafico;

Visti i verbali 19 maggio e 30 luglio 1948 della Commissione giudicatrice del concorso dai quali risulta che il predetto dottore Tursellino ha riportato rispettivamente punti 7,72 nei titoli e punti 35 nelle prove pratiche, e cioè complessivamente punti 42,72;

Ritenuta pertanto, la necessità di integrare la graduatoria in precedenza approvata, con l'inserimento nella stessa del dott. Italo Tursellino;

Vista la nota 25 gennaio 1949, n. 20412-2/12055 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, autorizzante la definizione del concorso e la pubblicazione della graduatoria;

Visti l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 giugno 1946:

1. Pieragostini dott. Giovanni, invalido di guerra . . . punti 89,75
2. Petreluzzi dott. Mario » 76,66
3. Valsecchi dott. Luigi » 76,34
4. Manenti dott. Giosuè » 75,35
5. Bognini dott. Giovanni » 74,53
6. Riva dott. Alessandro » 73,05
7. Campo dott. Guido » 71,40
8. Belotti dott. Giuseppe » 71
9. Donà dott. Lino Aldo » 69,09
10. Moroni dott. Antonio » 69,02
11. Nannei dott. Bruno » 68,92
12. Mancini dott. Carlo » 68,82
13. Ciceri dott. Giuseppe » 68,68
14. Piacentini dott. Carlo » 68,66
15. Arcieri dott. Giovanni » 68,65
16. Locatelli dott. Giuseppe » 68,59
17. D'Ambrosio dott. Vincenzo » 66,15
18. Cavagna dott. Battista » 66
19. Gentili dott. Armando » 65,25
20. Dolcini dott. Carlo » 64,05
21. Signorelli dott. Amos » 63,63
22. Personeni dott. Gualtiero » 63,34
23. Malvezzi dott. Franco » 63,08
24. Locatelli dott. Enrico » 63,01
25. Amuso dott. Cosimo » 62
26. Mazzoleni dott. Giuseppe Adolfo » 61,78
27. Tonso dott. Consuelo » 61,24
28. Ambrosetti dott. Carlo » 60,50
29. Villa dott. Tranquillo » 60,32
30. Triolo dott. Giacinto » 59,94
31. Massarotti dott. Eros » 59,32
32. Lozza dott. Mario » 59,11
33. Cossandi dott. Francesco » 59,03
34. Marchi dott. Benedetto L. » 58,78
35. Arisi dott. Carlo » 58,75
36. Vallisneri dott. Mario » 58,61
37. Montemezzi dott. Giovanni » 58,28
38. Verdoni dott. Cesare » 58,09
39. Bergamaschi dott. Giancarlo » 57,75
40. Locatelli dott. Mario » 56,84
41. Panzeri dott. Giulio » 56,74
42. Poggiani dott. Enrico » 56,62
43. Giuliani dott. Luigi » 55,82
44. Maridati dott. Stefano » 55,75
45. Collesano dott. Natale » 55,72

46. Varisco dott. Luigi punti 55,50
47. Perani dott. Angelo » 55,45
48. Zilioli Reggi dott. Enzo » 54,89
49. Caleff dott. Isacco Marco » 54,75
50. Grazioli dott. Gaetano » 54,48
51. Zanelli dott. Guido » 54,46
52. Mariani dott. Carlo » 54,18
53. Capuzzi dott. Alessandro » 54,03
54. Puerari dott. Gaetano » 53,87
55. Avallone dott. Teodoro » 53,75
56. Di Landro dott. Armando » 53,65
57. Rapinelli dott. Umberto » 53,64
58. Agazzi dott. Giovanni » 53,55
59. Grossi dott. Clemente » 53,53
60. Benvenuto dott. Luigi » 53,48
61. Motterlini dott. Giulio » 53,32
62. Re dott. Mario » 53,22
63. Galbiati dott. Candido » 53,12
64. Lanza dott. Osvaldo » 52,95
65. Posarelli dott. Stefano » 52,91
66. Ianniello dott. Gerardo » 52,79
67. Molinaris dott. Duilio » 52,74
68. Curti dott. Mario » 52,62
69. Florean dott. Giovanni » 52,14
70. Gilardi dott. Augusto » 52,06
71. Frosio dott. Mario Camillo » 51,99
72. Mazza dott. Carlo » 51,44
73. Gambirasio dott. Cesare, invalido di guerra » 51,33
74. Torlaschi dott. Franco » 51,10
75. Meneguzzo dott. Luigi » 51,03
76. Fustinoni dott. Mario » 51,01
77. Trevisi dott. Aristide » 50,96
78. Chiappa dott. Giov. Battista » 50,87
79. Maestri dott. Domenico » 50,62
80. Valoti dott. Luigi » 50,50
81. Vassanelli dott. Giovanni » 50,45
82. Iori dott. Pietro » 49,74
83. Schimmenti dott. Giuseppe » 49,70
84. Mocchi dott. Franco » 49,50
85. Minelli dott. Francesco » 49,44
~~86. Richelmi dott. Agostino » 49,25~~
87. Sari dott. Alessandro » 49,22
88. Coluzzi dott. Settimio » 49,19
89. Micciolo dott. Michelangelo » 49
90. Mangia dott. Giovanni » 48,91
91. Zambetti dott. Enzo » 48,83
92. Longoni dott. Serafino » 48,75
93. Cerri dott. Alessandro » 48,72
94. Vanzulli dott. Pietro » 48,62
95. Saponaro dott. Aldo » 48,50
96. Romano dott. Giuseppe » 48,32
97. Carrara dott. Giacomo 48,26
98. Loglio dott. Bruno » 48,16
99. Zanoletti dott. Dino » 48,12
100. Pampuri dott. Alessandro » 48,02
101. Belotti dott. Paolo, invalido di guerra » 48
102. Ripoli dott. Renzo » 47,99
103. Bianchi dott. Cassina Luciano » 47,75
104. Lumini dott. Francesco » 47,72
105. Galbiati dott. Mario » 47,47
106. Gardini dott. Lino » 47,33
107. Tento dott. Natale » 47,32
108. Gorio dott. Antonio » 47,06
109. Filisetti dott. Ismaele » 47,03
110. Pasquali dott. Gioachino » 47
111. Serrati dott. Angelo, invalido di guerra » 46,97
112. Crepaldi dott. Vincenzo » 46,95
113. Scrivante dott. Leonida » 46,62
114. Paolillo dott. Claudio » 46,58
115. Barbieri dott. Piernicola » 46,50
116. Invernizzi dott. Angelo » 46,30
117. Maccarini dott. Costanzo » 46,07
118. Mazzoleni dott. Osvaldo » 45,78
119. Di Nardo dott. Salvatore » 45,66
120. Salvadori dott. Francesco » 45,45
121. Castellotti dott. Anselmo » 45,25
122. Locatelli dott. Santo » 44,58
123. Carcupino dott. Franco punti 44,47
124. Marchesi dott. Mario » 44,28
125. Boschetti dott. Mario » 44,25
126. Fiorentini dott. Ernesto » 44,12
127. Favaro dott. Calcedonio » 44,02
128. Marchesi dott. Natale » 43,85
129. Traini dott. Mario » 43,50
130. Ortelli dott. Umano » 43,36
131. Benigni dott. Giancarlo » 43,35
132. Fusarpoli dott. Angelo » 43,25
133. Vitali dott. Pietro » 43,22
134. Chiodelli dott. Giacomo » 43,12
135. Ottolini dott. Giovanni » 43,09
136. Azzoni dott. Giuseppe » 43
137. Tursellino dott. Italo, invalido di guerra. » 42,72
138. Filisetti dott. Tullio » 42,64
139. Santorelli dott. Giancarlo » 42,51
140. Bianchi dott. Renato » 42,50
141. Panzeri dott. Aldo » 42,50
142. Bailo dott. Pietro » 42,50
143. Restello dott. Luigi » 42,49
144. Manfredi dott. Giovanni » 42,41
145. Guareschi dott. Luigi » 42,37
146. Grassi dott. Camillo » 42,29
147. Paganoni dott. Agostino » 42,24
148. Testa dott. Paolo » 42,08
149. Bonaschi dott. Luigi » 41,75
150. Casari dott. Aldo 41,75
151. Masseroni dott. Alberico » 41,70
152. Masiello dott. Ferdinando » 41,62
153. Tramontana dott. Luigi » 41,55
154. Taino dott. Giuseppe » 41,37
155. Buia dott. Alberto » 41,35
156. Cepparulo dott. Riccardo » 41,15
157. Galmozzi dott. Andrea » 40,99
158. Piatti dott. Battista » 40,43
159. Caccialanza dott. Angelo » 40,37
160. Zilocchi dott. Celestino » 39,85
161. Bianchi dott. Giosafat » 39,50
162. Bianchi dott. Iannetti Carlo » 39,40
~~163. Arioli dott. Mario » 39,30~~
164. Agudio dott. Franco » 39,25
165. Vanzulli dott. Mario » 39,20
166. Fumagalli dott. Camillo » 39,17
167. Lucchese dott. Antonio » 38,66
168. Riva dott. Renato » 38,50
169. Pergami dott. Franco » 38,28
170. Scalvini dott. Luciano » 38,27
171. Pasinetti dott. Pietro » 38,16
172. Personeni dott. Renato » 38,08
173. Chiodi dott. Furio » 37,88
174. Rovida dott. Angelo » 37,79
175. Berera dott. Giuseppe » 37,70
176. Brevi dott. Santino » 37,70
177. Gentili dott. Oscar » 37,66
178. Brumana dott. Riccardo » 37,16
179. Carli dott. Pietro » 37,12
180. Acerbis dott. Giov. Maria » 37,10
181. Lenzi dott. Pietro » 37,08
182. Grumelli dott. Pietro » 37
183. Cattaneo dott. Paolo Oscar » 36,50
184. Daina dott. Alcide » 36,35
185. De Micheli dott. Giuseppe » 36,25
186. Ceroni dott. Miro » 36
187. Gamba dott. Salvatore » 35,96
188. Dossena dott. Angelo » 35,87
189. Sbarbori dott. Francesco » 35,83
190. Maccari dott. Luigi » 35,25
191. Grassi dott. Aldo » 35,08
192. Tintori dott. Celestino » 35,08
193. Giambarini dott. Luigi » 35

La suestesa graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 23 del sopra citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 28 febbraio 1949

(1023) *Il Prefetto*: G. B. Pontiglione

Giolitti Giuseppe, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.